

PENALE TRIBUTARIO

Ne bis in idem: al giudice nazionale l'accertamento della violazione

di **Francesco Rizzi**

La **Grande Sezione della Corte di Giustizia UE** si è recentemente pronunciata sulla *vexata quaestio* della violazione del **principio del *ne bis in idem*** in caso di **cumulo** tra sanzioni tributarie **amministrative** e **penali** nella trattazione di una fattispecie di **omesso versamento dell'Iva**.

Ci si riferisce alla sentenza del **20 marzo scorso** nella **causa C-524/15** con cui la **Corte UE** ha chiarito e per certi versi anche innovato, l'**esegesi** del combinato disposto

- dell'**articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** (secondo cui "**Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge**");
- del successivo **articolo 52, paragrafo 1** (secondo cui "**Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui**");
- e dell'**articolo 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (secondo cui "**Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. ... omissis ...**").

Orbene, secondo la Corte "**L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa**

- sia volta ad un obiettivo di **interesse generale** tale da **giustificare** un simile **cumulo** di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la **lotta** ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere **scopi**

complementari,

- *contenga norme che **garantiscono** una coordinazione che **limiti** a quanto **strettamente necessario** l'**onere supplementare** che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e*
- *preveda norme che consentano di **garantire** che la **severità** del complesso delle sanzioni imposte sia **limitata** a quanto **strettamente necessario** rispetto alla **gravità** del reato di cui si tratti.*

*Spetta al **giudice nazionale** accertare, tenuto conto del complesso delle **circostanze** del procedimento principale, che l'**onere** risultante concretamente per l'interessato dall'**applicazione** della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal **cumulo** dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza **non** sia **eccessivo** rispetto alla **gravità** del reato commesso”.*

In estrema **sintesi**, la Grande Sezione della **Corte UE** precisa che se **da un lato** il *ne bis in idem* deve essere considerato come un principio cardine per la **tutela** dei diritti dei cittadini europei, **dall'altro lato**, proprio la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne **consente** delle **limitazioni** per ragioni di **interesse nazionale**, purché rispettino il **principio della proporzionalità**. Principio, quest'ultimo, che “*richiede che il **cumulo** di procedimenti e di sanzioni previsto da una normativa nazionale ... omissis ... **non superi i limiti di quanto idoneo e necessario** al conseguimento degli **scopi legittimi** perseguiti dalla normativa ... omissis ...*” (cfr. par. 46 della sentenza in commento).

Infine, la Corte, oltre a chiarire quali debbano essere i **criteri** in base ai quali la normativa domestica possa legittimamente **derogare** al principio del *ne bis in idem* rispettandone il **contenuto essenziale**, evidenzia anche come l'**accertamento** del rispetto di tali criteri debba essere svolto in concreto dal **giudice nazionale**.

Ciò desta invero alcune **perplexità** (che si spera risulteranno infondate), per il fatto che tale assunto possa comportare un'eccessiva **elasticità interpretativa** da parte dei giudici domestici, arrivando a giudicati **discordanti** su fattispecie analoghe e con effetti **negativi** sia in termini di **tutela** dei diritti dei contribuenti che in termini di **efficienza** in generale dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo.



OneDay Master

ACCERTAMENTO: LE PRINCIPALI VIOLAZIONI PENALMENTE RILEVANTI E GLI STRUMENTI DI DIFESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)